

Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

"DECRETI CURA ITALIA, RILANCIO, AGOSTO" e DL N. 129/2020



FAQ

CONSULTA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, INTRODOTTE DAI "DECRETI CURA ITALIA, RILANCIO, AGOSTO" e DL N. 129/2020

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito *internet* [le risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) con le novità introdotte dal [Decreto Legge n. 129/2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*».

Tra le misure del nuovo [provvedimento](#), è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "[Decreto Agosto](#)", lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l'agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, **consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da *Covid-19*, i cittadini possono utilizzare i servizi *online* presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'app *Equiclick*, e ricevere assistenza rivolgendosi al *Contact Center* al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall'Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell'emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle [Faq](#) relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

Il [Decreto Legge n. 129/2020](#) estende l'arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto "*Cura Italia*" (DL n. 18/2020) e nei successivi [Decreto "Rilancio" \(D.L. n. 34/2020\)](#) e [Decreto Agosto \(D.L. n. 104/2020\)](#). È stata quindi disposta **la sospensione fino al 31 dicembre 2020** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. **I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.**

Stop a notifiche e pignoramenti

È stata estesa **fino al 31 dicembre 2020** anche la **sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle**, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del [Decreto Rilancio](#) (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (*"Rottamazione-ter"*, *"Saldo e stralcio"* e *"Definizione agevolata delle risorse UE"*), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità,

introdotta dal [D.L. 34/2020](#), di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Crediti PA, pagamenti senza verifiche

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Rottamazione e “Saldo e stralcio”.

Il [Decreto Legge n. 129/2020](#) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il [D.L. 34/2020 \(“Decreto Rilancio”\)](#). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. (Così, comunicato stampa AdeR del 21 ottobre 2020)